



Roma, 20 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 20

Oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 40 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, recante riforma della riscossione, in attuazione della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Il Decreto interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema della riscossione maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza in un appropriato bilanciamento con i diritti del contribuente.

Si prevede per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER - una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati alla AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento e non riscossi, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito. Il discarico non comporta l’estinzione del debito e pertanto l’ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, riaffidarlo alla AdER.

Si prevede, poi, la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore il periodo potrà essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Si riportano, di seguito, gli articoli che più possono interessare

Art. 2 – Viene chiarito quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, assicurando la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese** successivo a quello di affidamento del carico, la gestione del processo di recupero coattivo, la tempestiva comunicazione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese, delle informazioni relative all’attività svolta.

Art. 3 – *Discarico automatico o anticipato* - A decorrere dal 1° gennaio 2025 le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER - e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono automaticamente discaricate. L’AdER potrà anticipare il discarico delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025, sia nell’ipotesi di chiusura del fallimento e della liquidazione giudiziale che in quella di accertata assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il successivo comma 3, prevede che gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ma non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive. La facoltà è esercitata:

a) dopo il 24° mese successivo a quello della presa in carico;

b) tra il 24° e il 30° mese successivo a quello della presa in carico

Art. 4 – Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti – Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, per le quali il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura;

b) tra la data di affidamento ed il 31 dicembre del quinto anno successivo a esso successivo, sono stati conclusi accordi in base al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza oppure sono intervenute dilazioni ordinaria o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge – ad es. la "rottamazione" – ovvero si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza del beneficio o è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi consecutivi.

Art. 5 – Riaffidamento dei carichi – Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico e, cioè, decorsi cinque anni dall'affidamento, tenuto conto che il credito resta valido fino allo spirare del termine prescrizionale, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere gestita autonomamente e direttamente dall'ente creditore oppure può essere affidata dallo stesso ente creditore a soggetti privati mediante gara oppure riaffidarlo per due anni all'AdER. Il riaffidamento è volto all'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. In caso di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

Art. 6 – Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione – Sono disciplinate le modalità di verifica e di controllo da parte degli enti creditori dell'operato e delle responsabilità dell'agente della riscossione. In sintesi, si disciplina la verifica, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, della conformità all'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia; inoltre, sono evidenziati gli adempimenti dell'agente della riscossione sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché i termini e le modalità dell'azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo.

Art. 7 -Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate- Riscossione – E' istituita una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate e formula, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico in tutto o in parte del magazzino. Con riferimento al magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, la commissione avrà il compito di analizzare tale magazzino per il discarico dello stesso, entro il 31 dicembre 2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010, entro il 31 dicembre 2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2012 ed entro il 31 dicembre 2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti.

Art. 10 – Al fine di coordinare la legislazione vigente con le misure contenute nel Decreto, è prevista l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità dell'attività di riscossione e di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate all'agente della riscossione.

Art. 12 -Reca disposizioni in materia di impugnazione.

Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazioni – Sono modificate le disposizioni in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del

contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. Premesso che per le istanze di rateazione presentate fino alla fine dell'anno 2024 continuano a valere le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 agosto 2024), nell'ottica di superare la distinzione tra la rateazione "ordinaria" attualmente concessa in un numero massimo di 72 rate, e quella "straordinaria", concessa in un numero massimo di 120 rate, è modificato l'art. 19 del DPR n. 601, del 29 settembre 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della Legge Delega che pone l'obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo di rate, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **su semplice richiesta** del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere una dilazione, per come iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000,00 euro, fino a **84 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a **96 rate** per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a **108 rate** per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a)-per le somme di importo **superiore a 120.000,00 euro**, fino ad un massimo di **120 rate** mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b)-per le somme di **importo fino a 120.000,00 euro** da **85 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, **da 97 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, **da 109 ad un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sono, poi, determinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

a)-per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali in regimi fiscali semplificati, all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b)-per gli altri soggetti, all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione, e il valore della produzione.

Art. 14 – Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento – Sono emanate disposizioni che concernono le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'**accertamento esecutivo**. Pertanto, specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate non saranno più seguiti dalla cartella di pagamento per riscuotere la relativa pretesa. Con l'art. 29, comma 2, lett. h), del D. L. 30 luglio 2010, n. 122, era stata introdotta la disposizione che rendeva esecutivi gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; con l'art. 14, vengono inseriti numerosi atti che, ai fini della riscossione, non necessiteranno di una successiva cartella di pagamento. Trattasi degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione, degli avvisi e atti inerenti recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e di imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, tasse automobilistiche.

Per tutti questi atti una volta notificato l'avviso di accertamento, l'atto diviene esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso e il contribuente è tenuto a versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento. Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

Art. 15 – Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali – E' introdotto al DPR n. 602/1973, un nuovo art. 25-bis, per precisare che, in presenza di una responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria; ciò a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. In tal caso l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Art. 16 – Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo – Sono rese più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. **Il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500,00 euro, comprensivo di interessi.** L'Agenzia delle Entrate effettua la verifica sul beneficiario del rimborso non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo bensì sull'esistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette una segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questi, ricevuta la segnalazione, notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente movimentata le somme e le riversa all'ente creditore entro i limiti dell'importo dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, cessano gli effetti della sospensione e le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della messa a disposizione per l'avvio dell'azione esecutiva.

L'introduzione di una soglia minima di rimborsi a partire dalla quale – 500,00 euro - sarà consentito il pagamento mediante la compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

L'ambito di applicazione dell'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*) è esteso anche ai **rimborsi delle imposte indirette**.

Il Decreto è entrato in vigore l'8 agosto 2024, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.